

Scadenze Ottobre 2024

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 04.10.2024

1 MARTEDÌ

IMPOSTE INDIRETTE

Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.


I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.



Riferimenti normativi

- Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 luglio 2011;

	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia delle Entrate, provvedimento 4 marzo 2011.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di ottobre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 settembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>

**Riferimenti normativi**

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

RAVVEDIMENTO**Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni**

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

10 GIOVEDÌ**IMPOSTE
DIRETTE****Assistenza fiscale – Secondo o unico acconto dell'Irpef**

Attività - Segnalazione, al sostituto di imposta, di non voler eseguire il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Soggetti obbligati - I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Modalità - I soggetti interessati possono porre in essere l'adempimento mediante consegna al sostituto d'imposta di una comunicazione redatta in forma libera.



Riferimenti normativi

- D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

14 LUNEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE



Attenzione

La scadenza originaria è il 13 settembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Pagamento della seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

15 MARTEDÌ




COMUNICAZIONE



Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; • UIF, provvedimento 28 marzo 2019.
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bol-la di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

<p>IVA</p>	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2021; • Art. 12, D.L. 21 giugno 2022, n. 73.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 16 dicembre 1991, n. 398; • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

16 **MERCOLEDÌ**

<p>ACCISE</p>	<p>Accise</p> <p>Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti
----------------------	---

si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;

- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.



Riferimenti normativi

- Art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%;
- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%;
- terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.

Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:


- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%; - quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%. <p>Per i soggetti ISA, versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%; - terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%. <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%; - quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%. <p>Per i soggetti ISA, versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%; - terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%. <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo;

- 2001 – Ires acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
- 3812 – Irap acconto – prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SP – Versamento rate

Attività - Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 1,16%;
- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Per i soggetti ISA, versamento della:




- quarta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,84%;
- terza rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,51%.

Soggetti obbligati - Società di persone ed equiparati.



Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 – Irpef – saldo;
- 4033 – Irpef – acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
- 3812 – Irap acconto – prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795 – imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di settembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i</p>

	<p>quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53 D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su dividendi e utili</p> <p>Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento; • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p>Modalità - Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; • 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Artt. 3 e 8 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

**IMPOSTE
DIRETTE****Addizionale stock options**

Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

- 1601 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".

**Riferimenti normativi**

- Art. 33, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**IMPOSTE
DIRETTE****Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni**

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.



Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.




Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

- 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

**Riferimenti normativi**

- Art. 25-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1, comma 43, L. 27 dicembre 2006, n. 296;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p><i>Attività</i> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla lo-</p>

	<p>cazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50; • Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395; • Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6009 – Versamento Iva mensile-settembre".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di settembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**TASSE E
IMPOSTE VARIE****Tobin tax - Versamento**

Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

**Riferimenti normativi**

- Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012;
- D.M. 21 febbraio 2013;
- Provv. Agenzia entrate 1 marzo 2013;
- Art. 56, D.L. n. 69/2013;
- Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013;
- Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 56.


RAVVEDIMENTO**Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 30 giorni**

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo

	<p>variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; ● 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; ● 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; ● 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; ● 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; ● 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; ● 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; ● 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; ● 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai so-

	<p>stituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; - contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; - sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banche di beneficenza; - sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; - sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; - sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;

- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.



Riferimenti normativi

- Artt. 25, 26, comma 3-bis, 28, 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, 461;
- Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307;
- Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, n. 94288;
- Art. 21, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.

Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.


Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

Lavoro dipendente:

- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.

Lavoro autonomo:

- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni.

	<p>Provvigioni:</p> <p>- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23, 24, 25, 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
--	--

25 VENERDÌ

DICHIARAZIONI

Modello 730 – Integrativo

Attività - Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.

Soggetti obbligati - I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

Modalità - Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).



Riferimenti normativi

- Art. 14, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395;
- D.M. 7 maggio 2007, n. 63.

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a settembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;



- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a

	<p>100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331; • Art. 3 D.M. 22 febbraio 2010; • Agenzia Dogane, determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3; • Agenzia Dogane, determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1.
IVA	<p>Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427

- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1;
- Agenzia delle Dogane, nota 9 ottobre 2017.

28 LUNEDÌ

TASSE E
IMPOSTE VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

31 GIOVEDÌ

COMUNICAZIONE

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare.



Riferimenti normativi

- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 61;
- D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277;
- Agenzia Dogane, Nota 22 dicembre 2014, n. 145055;
- Agenzia Dogane, Nota 22 dicembre 2014, n. 143594;
- Agenzia Dogane, Nota 24 marzo 2015, n. 37062;
- Agenzia Dogane, Nota 20 marzo 2015, n. 31373;
- Agenzia Dogane, Nota 17 dicembre 2015, n. 141033;
- Agenzia Dogane, Nota 22 giugno 2016, n. 73354;
- Agenzia Dogane, Nota 23 settembre 2016, n. 106437;
- Agenzia Dogane, Nota 26 settembre 2019, n. 137903/RU;
- Risoluzione 20 aprile 2015, n. 39/E.

COMUNICAZIONE

Remissione in bonis

Attività - Termine ultimo per "sanare" l'eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.




Soggetti obbligati - Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.



Modalità - Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:




- essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
- effettuare la comunicazione (o l'adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
- versare "contestualmente", mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta disponibili.



Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:


- la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;




	<ul style="list-style-type: none"> • non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 2, comma 1; • Agenzia Entrate, Circolare 9 maggio 2013, n.13/E; • Agenzia Entrate, Circolare 28 settembre 2012, n. 38/E; • Agenzia Entrate, Risoluzione 11 maggio 2012, n. 46/E; • Agenzia Entrate, Guida sulle Locazioni.
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione periodica intermediari finanziari</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; • Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Provvedimento 19 gennaio 2007; • Provvedimento 12 novembre 2007; • Provvedimento 29 febbraio 2008; • Provvedimento 20 dicembre 2010.
COMUNICAZIONE	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni; • D.M. 17 ottobre 2002;



	<ul style="list-style-type: none"> • UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
COMUNICAZIONE	<p>Opzioni IVA ed imposte dirette</p> <p>Attività - Comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.</p> <p>Modalità - I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.</p> <p>I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 35 e 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione IRAP – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.</p> <p>Modalità - La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 2 e 3; • Circolare 27 settembre 2007, n. 52/E; • Risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E; • Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E.
DICHIARAZIONI	<p>Modello 770/2023 – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi ri-</p>



	<p>chiesti.</p> <p>Modalità - Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Art. 37, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 217, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi PF - Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p>Modalità - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p>È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 2 e 3; • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Circolare 27 settembre 2007, n. 52/E; • Risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E; • Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC - Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.


<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p>Modalità - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 2 e 3; • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Circolare 27 settembre 2007, n. 52/E; • Risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E; • Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi ENC – Presentazione</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.</p> <p>Modalità - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p>Modalità - Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis; • D.M. 23 marzo 2018; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 maggio 2018; • D.M. 28 dicembre 2018; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2019; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 maggio 2019.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo

	<p>versamento di annualità e adempimenti successivi.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</p> <p><i>Attività</i> - Presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Aziende e istituti di credito.</p> <p><i>Modalità</i> - La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, Tariffa A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p><i>Attività</i> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><i>Modalità</i> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010; • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p><i>Attività</i> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p>

	<p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento 25 giugno 2021, n. 168315.
IVA	<p>Rimborsi infrannuali</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Agenzia Entrate, Provvedimento 26 marzo 2020.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • D.M. 18 novembre 1998, n. 462; • Art. 1, commi 224-230 e commi 321-322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216;

	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.